



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
COMMISSIONE CONTRO LA 'NDRANGHETA

PROPOSTA DI LEGGE N. 359/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI S.  
MAGARÒ, M. MAIOLO, A. DATTOLO, B. CENSORE, G. NUCERA, S.  
PACENZA, RECANTE : “ *INTERVENTI PER FAVORIRE IL RIUTILIZZO E  
LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE  
ORGANIZZAZIONI CRIMINALI IN CALABRIA* ”

**RELATORE:**

**ON. SALVATORE MAGARÒ**

**IL DIRIGENTE**

**F.TO ANTONIO CORTELLARO**

**IL PRESIDENTE**

**F.TO SALVATORE MAGARÒ**

**I CONSIGLIERI**

**F.TO MARIO MAIOLO  
F.TO ALFONSO DATTOLO  
F.TO BRUNO CENSORE  
F.TO GIOVANNI NUCERA  
F.TO SALVATORE PACENZA**



PROPOSTA DI LEGGE N. 359/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI S. MAGARÒ, M. MAIOLO, A. DATTOLO, B. CENSORE, G. NUCERA, S. PACENZA, RECANTE: " *INTERVENTI PER FAVORIRE IL RIUTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI IN CALABRIA* "

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" - in cui è confluito il complesso della normativa nazionale in materia di legislazione antimafia, con il coordinamento della disciplina istitutiva dell' Agenzia Nazionale beni confiscati - lo Stato italiano ha inteso dotarsi, tra gli altri strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, della confisca dei beni mobili, immobili e aziendali riferibili alla criminalità organizzata, al fine di colpirla nel cuore dei suoi interessi economici.

La citata normativa statale disciplina, tra l'altro, la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo il trasferimento, in via prioritaria per finalità istituzionali o sociali, dei beni immobili confiscati, o ai comuni ove l'immobile è sito o al patrimonio della provincia o della regione.

Si deve porre in evidenza come, nel corso degli anni, il patrimonio dei beni confiscati alla criminalità organizzata si sia accresciuto, giungendo a 10.438 immobili.

Di questi, 1.557 immobili sono presenti in Calabria, con 384 immobili in gestione, 959 immobili destinati consegnati, 141 immobili destinati non consegnati e 73 immobili usciti dalla gestione (Fonte Agenzia nazionale beni confiscati dicembre 2011).

Da tali dati statistici emerge che in Calabria è situato il 14,92% del totale nazionale di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Da queste premesse, è sorta l'esigenza di presentare la presente proposta di legge regionale, volta alla valorizzazione dei beni confiscati, attraverso l'istituzione di un apposito fondo regionale per il sostegno ai progetti di recupero strutturale, al fine di consentire il riutilizzo e la fruizione a fini sociali dei beni confiscati stessi.

Nella seduta del 25 settembre 2012 è stato presentato un testo correttivo della originale proposta di legge, sottoscritto, oltre che dal relatore, anche dai consiglieri Maiolo, Dattolo, Nucera, Censore e Pacenza.

Nel nuovo testo viene espunto il riferimento ai beni sequestrati, in quanto il sequestro è una misura provvisoria e pertanto non si concilia con la finalità della proposta di legge, che prevede l'istituzione di un fondo per il recupero dei beni confiscati attraverso interventi definitivi.



PROPOSTA DI LEGGE N. 359/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI S. MAGARÒ, M. MAIOLO, A. DATTOLO, B. CENSORE, G. NUCERA, S. PACENZA, RECANTE: " *INTERVENTI PER FAVORIRE IL RIUTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI IN CALABRIA* "

Di conseguenza, anche il titolo della proposta di legge viene opportunamente rettificato.

Nell'articolo 1 si stabilisce che la Regione Calabria, nell'ambito delle iniziative protese allo sviluppo della cultura della legalità, si pone l'obiettivo di valorizzare, da parte dei soggetti interessati, i beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 2 istituisce il fondo regionale per favorire il riutilizzo ai fini sociali e la valorizzazione dei beni confiscati, attraverso il finanziamento di progetti di recupero, e stabilisce le categorie dei soggetti beneficiari.

L'articolo 3 concerne le procedure per la concessione dei finanziamenti. Tale disposizione demanda alla giunta regionale il compito di disciplinare con regolamento, previo parere della competente commissione consiliare, le procedure per la concessione dei finanziamenti.

L'articolo 4 contiene la norma finanziaria.

Nel primo anno di entrata in vigore, il Fondo di cui all'articolo 2 trova copertura per la somma di Euro 200.000, mediante prelievo sulla U.P.B. 8.1.01.02. (capitolo 7001201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012, inerente a spese per investimenti derivanti da nuove leggi regionali, perfezionate dopo l'approvazione del bilancio, con conseguente riduzione di pari importo del suddetto stanziamento.

Per gli esercizi successivi, il fondo sarà quantificato in sede di approvazione del bilancio.

L'art. 5 è relativo alla entrata in vigore.



PROPOSTA DI LEGGE N. 359/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI S. MAGARÒ, M. MAIOLO, A. DATTOLO, B. CENSORE, G. NUCERA, S. PACENZA, RECANTE: "INTERVENTI PER FAVORIRE IL RIUTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI IN CALABRIA "

Art. 1  
(Obiettivi)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle iniziative atte a sviluppare la cultura della legalità e consentire le condizioni per una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, intende favorire il riutilizzo a fini sociali e la valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.

Art. 2  
(Istituzione del fondo per favorire il riutilizzo e la valorizzazione dei beni confiscati)

1. Nei limiti della normativa nazionale vigente in materia di beni confiscati, per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, il fondo regionale per favorire il riutilizzo a fini sociali e la valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.
2. Il fondo è destinato a finanziare progetti di recupero per consentire il riutilizzo, la fruizione a fini sociali e la valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.
3. Beneficiano dei finanziamenti da erogare con il fondo di cui al comma 1:
  - a) province, comuni e loro consorzi;
  - b) i soggetti, di cui alla lettera c, comma 3, articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati in via definitiva agli enti territoriali indicati dalla presente legge.



### Art. 3

#### (Procedure per la concessione dei finanziamenti)

1. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, vengono disciplinate:
  - a) le procedure e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
  - b) i criteri per la valutazione delle domande, le priorità per l'ammissione ai finanziamenti e la formazione delle graduatorie;
  - c) la composizione della commissione di valutazione.

### Art. 4

#### (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo "Fondo di interventi in conto capitale per favorire il riutilizzo e la valorizzazione dei beni confiscati" con una disponibilità per l'esercizio in corso della somma di euro 200.000,00. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato alla UPB 8.1.01.02 (capitolo 7001201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012, inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti" che presenta la necessaria disponibilità.
2. Per gli esercizi successivi la quantificazione del fondo sarà effettuata in sede di approvazione del bilancio.

### Art. 5

#### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.